

ORIGINALE



COMUNE DI CARINARO
Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37 DEL 20-12-2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.;

L'anno duemilaventiquattro addi venti del mese di Dicembre, alle ore 10:00, nella nella sala della Casa Comunela, a seguito di invito diramato dal **Presidente**, in data prot. num. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere MARIAGRAZIA BARBATO in qualità di Presidente del Consiglio

Eseguito l'appello nominale risultano come segue:

Componente	Presente	Assente
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
SARDO GIUSEPPINA	X	
SGLAVO NICOLA	X	
ESPOSITO NICOLA	X	
BARBATO MARIAGRAZIA	X	
BARBATO RACHELE	X	
ZAMPELLA GIOVANNI	X	
MADONIA ASSUNTA	X	
PETRARCA PASQUALE	X	
DELLA VOLPE CONCETTA		X
MORETTI MARIO		X
MASI STEFANO		X
TORINO ANNA		X

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 4

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

II SINDACO

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e);
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento Uffici e Servizi;
Premesso che il **Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)** è stato approvato con il **D.Lgs. n. 175/2016** e successivamente integrato e modificato più volte, in ultimo dall'art.1, comma 898, della L. n. 197/2022;

Dato atto che l'art. 4 T.U.S.P., in relazione ai **limiti** imposti in materia alle amministrazioni pubbliche, stabilisce:

– al comma 1, che **“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”**;

– al comma 5, che **“Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti”**;

Dato atto, altresì, che lo stesso art. 4 T.U.S.P., in riferimento alle **facoltà** concesse in materia alle amministrazioni pubbliche, stabilisce:

– al comma 2, che **“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:**

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 /2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Considerato che l'art. 20 del T.U.S.P., commi da 1 a 4, testualmente stabilisce che:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".

Considerato, altresì, che l'art. 20, c. 7, del citato D.Lgs. n. 175/29016 recita che: "**La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti**";

Considerato che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Tenuto conto che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 20, comma 1 del T.U.S.P., è stata effettuata dai servizi ed uffici comunali competenti la *Revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie detenute*, direttamente ed indirettamente, dal Comune di Carinaro alla data del 31/12/2023;

Dato che, dall'analisi suddetta, si evince che le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nella tabella riportata nella pagina successiva: **atto**

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CARINARO AL 31/12/2023			
Denominazione	P.IVA	Forma giuridica	Partecipazione %
I.T.L. S.p.A.(Idrico terra di lavoro)	00100070614	Società per azioni	2,81%
ASMEL Consortile Soc. Cons. A.R.L.	12236141003	Società consortile a responsabilità limitata	0,154%

Verificato che, dalla revisione sopra indicata, non sono emersi i presupposti previsti dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., per la predisposizione di un nuovo piano di razionalizzazione delle partecipazioni; **che** relativamente alle seguenti partecipazioni:

Ø ENTE IDRICO CAMPANO (E.I.C.) P. IVA: 06765250631;

Ø ENTE D'AMBITO GESTIONE RIFIUTI (E.D.A.) - C.F.: 93111100611;

Ø CONSORZIO A.S.I. CASERTA – C.F.: 01088160617

1. trattasi di enti la cui partecipazione è obbligatoria per legge e quindi non soggetta a razionalizzazione;

2. l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede che:" Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma

1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi **dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette**"

Ritenuto, di conseguenza, di provvedere a confermare e far approvare dal Consiglio Comunale, per le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2023, **le sole schede di rilevazione per la revisione periodica delle stesse** (c.d. **Scheda Revisione periodica**), che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Tuel vigente da parte del responsabile del servizio economico finanziario dell'ente;

Acquisito in data **16.12.2024** al protocollo generale dell'ente **n. 12846** il parere del Revisore Unico dei Conti n. **24** del **16.12.2024** ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto: il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente;

il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la **Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2023**, avente ad oggetto l'analisi dell'assetto complessivo delle **partecipazioni detenute**, direttamente o indirettamente, dal **Comune di Carinaro alla data del 31/12/2023**;

DI DARE ATTO che, dall'analisi suddetta, si evince che le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nella tabella seguente:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CARINARO AL 31/12/2023			
Denominazione	P.IVA	Forma giuridica	Partecipazione %
I.T.L. S.p.A.(Idrico terra di lavoro)	00100070614	Società per azioni	2,81%
ASMEL Consortile Soc. Cons. A.R.L.	12236141003	Società consortile a responsabilità limitata	0,154%

DI APPROVARE, per ognuna delle partecipazioni suddette, le allegate schede di rilevazione per la revisione periodica delle stesse;

DI DARE ATTO, altresì, che le seguenti **partecipazioni societarie sopra riportate** sono mantenute senza interventi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P.;

DI DARE ATTO, inoltre, che, dalla revisione sopra indicata, non sono emersi i presupposti previsti dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., per la predisposizione di un nuovo piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

DI TRASMETTERE i presenti documenti, approvati ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.:

– alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P. (istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto) attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

– alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti attraverso l'apposito applicativo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 , del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa all'argomento indicato in oggetto e ritenuto di dover procedere alla approvazione della stessa;

PRESO ATTO degli interventi come da allegato estratto del processo verbale della seduta

Con voti resi nei modi e termini di legge, come da seguente dettaglio:

Favorevoli: all'unanimità

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione, espressa per alzata di mano, dello stesso esito della precedente

ESTRATTO PROCESSO VERBALE

O.D.G. (4):

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

Presidente:

lascia la parola al Sindaco per relazionare sulla proposta all'odg.

Sindaco:

presenta il punto all'odg. dando lettura dei punti salienti della proposta di deliberazione. Si tratta di un adempimento previsto dal Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), approvato con il D.Lgs. n. 175/2016 e successivamente integrato/modificato. Dato atto che le partecipazioni detenute dall'Ente, alla data del 31/12/2023, sono:

- I.T.L. S.p.A.(Idrico terra di lavoro): 2,81%
- ASMEL Consortile Soc. Cons. A.R.L.: 0,154%
- non sono emersi i presupposti previsti dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., per la predisposizione di un nuovo piano di razionalizzazione delle partecipazioni
- trattasi di enti la cui partecipazione è obbligatoria per legge e quindi non soggetta a razionalizzazione

Si propone, quindi, di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2023, avente ad oggetto l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune di Carinaro alla data del 31/12/2023.

Il Presidente chiede se vi sono interventi.

Si passa alla votazione:

Favorevoli: all'unanimità

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

Processo verbale seduta del 20/12/2024 allegato alla delibera di C.C. n°37

IL VERBALIZZANTE
Segretario Generale
Dott. Salvatore CAPOLUONGO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIAGRAZIA BARBATO

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente <http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000 e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Proposta di Consiglio Comunale

**RAGIONERIA
Proposta n° 35/2024**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/
2023, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.;**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Contrario

, li 09-12-2024

Il Responsabile del Servizio

FATTORE SALVATORE



Proposta di Consiglio Comunale

**RAGIONERIA
Proposta n° 35/2024**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/
2023, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.;**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Contrario

Non Necessario

, li 09-12-2024

Il Responsabile

SALVATORE FATTORE



COMUNE DI CARINARO
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE N. DEL 20-12-2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione LUIGI BARBATO certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 02-01-2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi sino al 17-01-2025,

Addì, 02-01-2025

Il Responsabile della pubblicazione
LUIGI BARBATO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.